

Cenni storici sulla nascita della  
“FONDAZIONE PIA UNIONE SS.ANNUNZIATA”

INTRODUZIONE

Negli Stati italiani preunitari, le Opere Pie nacquero per impulso della Chiesa o per lasciti di privati ed erano scarsamente controllate dai governanti sia per mancanza di sensibilità verso le problematiche sociali, sia per la persistente convinzione che l'intervento statale avrebbe inaridito le iniziative dei privati e fomentato, poi, varie forme di parassitismo sociale. In questa fase, le attività caritative rispecchiavano il desiderio privato di fare beneficenza, la volontà di aiutare il prossimo, povero e bisognoso, alla luce dei precetti cristiani. Sono opere pie gli istituti di carità e beneficenza e qualsiasi ente morale avente in tutto o in parte per fine di soccorrere le classi meno agiate, tanto in stato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere. Gli Istituti Pii, fondati sul sentimento religioso e sulla carità, erano istituzioni private che amministravano beni materiali notevoli costituiti da lasciti ingenti (terreni e fabbricati) destinati a fornire aiuto materiale alle persone bisognose. La beneficenza, dunque, era erogata da istituti privati, sia laici sia religiosi, aventi piena autonomia e rappresentanza giuridica. Con la proclamazione del Regno d'Italia fu avvertita la necessità di disciplinare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale la complessa materia delle opere pie. Di riforma della pubblica beneficenza fu necessario ricominciare a parlare ben presto, per i tanti inconvenienti che si continuarono a rilevare in materia (cattive gestioni, sperperi di capitali e di rendite, eccessive spese di amministrazione o di culto, ingerenze del clero ecc.) e non dimostrandosi, secondo l'opinione prevalente, le deputazioni provinciali all'altezza del compito loro affidato di tutelare le Opere pie. Si avvertì, pertanto, la necessità di stabilire criteri unici per l'amministrazione, la contabilità e la tutela delle pie istituzioni: in buona sostanza lo Stato da una parte volle verificare la legittimità delle amministrazioni e dall'altra intervenne nell'approvazione di bilanci e conti consuntivi compilati dagli amministratori degli enti pii quando una parte delle spese era a carico delle finanze statali, al fine di evitare disordini amministrativi. La cosiddetta “Grande Legge sulle Opere Pie” Promulgata il 3 agosto 1862 avviò il processo di trasformazione della beneficenza “privata” in carità «legale», cioè statale. La prima legge italiana sulle Opere Pie, inoltre, introdusse in ogni Comune del Regno la Congregazione di Carità. La congregazione di carità era amministrata, nei comuni sino a 1000 abitanti, da un presidente nominato dal consiglio comunale ed in carica per 4 anni e da 4 membri eletti dal consiglio comunale, sempre rieleggibili [(1. Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, legge n.753, vol.4, pp.1665-1679. 2. Ibid., regolamento del 27 novembre 1862, vol.5. 3.A. CARUSO, Gli archivi degli Enti comunali di Assistenza, "Notizie degli Archivi di Stato", anno XIV (1954), p.25 ] ». A Venafro assolvevano funzioni di solidarietà sociale (elemosine, maritaggi, sostegno ai bisognosi) il Capitolo della Cattedrale, gli Stabilimenti del SS. Rosario e del SS. Viatico, la Pia eredità De Bellis e cinque Confraternite laicali: Confraternita dell'Annunziata, di San Nicola da Tolentino, di San Sebastiano, di Sant'Antonio e la Congrega dei Preti di Sant'Angelo Custode. In virtù della legge 753/1862 si costituì la Congrega di Carità a titolo Unione Pia SS. Annunziata costituita dagli Stabilimenti del SS. Rosario, del SS. Viatico e della Pia Eredità De Bellis, le cui rendite erano in massima parte impegnate per la gestione dell'Ospedale e per il pagamento delle medicine necessarie ai malati poveri di Venafro.

REGNO D'ITALIA e BENEFICENZA

La nuova norma fondamentale per le istituzioni di pubblica beneficenza si ebbe con la legge 17 luglio 1890 n. 6972, su progetto di riforma del Crispi, allora presidente del consiglio. Alla legge n.6972 del 1890, pubblicata con regio decreto 1 febbraio 1891 n. 99, seguirono i relativi regolamenti amministrativo-contabili. Innanzitutto la legge 6972 stabiliva il concentramento delle istituzioni nelle congregazioni di carità. Queste avevano la cura degli interessi dei poveri del

Comune e la loro rappresentanza legale e dovevano perseguire la migliore amministrazione delle istituzioni ed il coordinamento delle loro attività nell'ambito del comune. Il concentramento disposto dall'art. 56 era d'obbligo, ma si consentivano delle eccezioni; erano, infatti, esclusi gli istituti ospedalieri, gli istituti di beneficenza per l'istruzione e l'educazione e istituti che fornivano ricovero a nubili, vedove o persone incapaci di procurarsi i mezzi di sussistenza. Anche a Venafro i Pii Sodalizi si riunirono nella Congrega di Carità e con regio decreto del 26 dicembre 1900 furono approvati gli Statuti organici della Congrega di Carità e dell'Ospedale Civile di Venafro rispettivamente composti di 28 e di 22 articoli. Lo Statuto Organico della Congrega di Carità riporta le seguenti firme: Segretario Notaio A. Durante; Visto: il Presidente Cav. G. Nola; Ministero dell'interno (firmato d'ordine di S.M.) il Ministro Giolitti; per copia conforme: il Direttore Capo Divisione Bonino. La Congrega di Carità Unione Pia SS. Annunziata di Venafro mantenne l'amministrazione dell'ospedale e delle istituzioni scolastiche comunali per l'istruzione obbligatoria.

Da questo momento, la storia della Congrega di Carità di Venafro esce dai limitati confini ed interessi municipali per rientrare nella storia nazionale: alle decisioni locali ormai si erano sostituiti i criteri generali nazionali sanciti da leggi e regolamenti riguardanti la assistenza e la beneficenza verso i soggetti più deboli della società italiana.

## VENTENNIO FASCISTA: ASSISTENZA e BENEFICENZA

Una sostanziale riforma della legge del 1890 si ebbe all'inizio del ventennio fascista con regio decreto del 30 dicembre 1923 n. 2841 che modificava la legge crispiina del 1890 sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza. Il R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841, riguardava la "Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e le successive modificazioni di essa. In particolare l'art. 1 sanciva la nuova denominazione degli istituti di beneficenza e recitava: "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione *istituzioni pubbliche di beneficenza* si sostituisca *istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*. Nascevano le IPAB. Nel contempo furono rafforzati i poteri di controllo del Ministero dell'Interno e, di conseguenza, delle prefetture. Ai prefetti fu affidato il compito di coordinare le varie forme di assistenza e beneficenza nei singoli comuni, di vigilare sulla gestione delle Congregazioni di Carità e, infine, di ordinare inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle IPAB. Con legge 13 giugno 1935 n. 2344, il governo volle riunire in testo unico le molte norme vigenti in materia di beneficenza, nonché di modificare, integrare e coordinare le disposizioni vigenti. Nel rispetto di queste finalità si giunse alla legge del 3 giugno 1937, n. 847; essa istitutiva in ogni comune l'Ente Comunale di Assistenza con lo scopo di assistere gli individui e le famiglie in condizioni di particolari necessità". Con legge 3 giugno 1937, n. 847 le Congregazioni di Carità vennero soppresse e le loro competenze passarono ai nuovi enti comunali di assistenza (ECA) trasformando le Congregazioni di carità in "enti autarchici corporativi (Enti *autarchici* sono quelli che agiscono in regime di diritto pubblico, attraverso *atti amministrativi*). La legge confermò la nuova denominazione delle "Istituzioni Pubbliche di Beneficenza" (IPB) aggiungendo il termine "assistenza": "Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza" (IPAB). Nella nuova definizione rientravano non solo le istituzioni caritative, ma anche quelle che miravano a scopi generali di benessere e miglioramento economico e morale della società. Le Congregazioni di Carità cessavano di esistere e tutte le loro attribuzioni passavano ai nuovi enti: l'art. 6 della legge n.847 stabiliva che "sono di diritto trasferiti ad ogni Ente comunale di assistenza il patrimonio della Congregazione di carità del rispettivo comune; le attività a quella spettanti per qualsiasi titolo, e l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ad essa affidate". Era prevista entro un anno la fusione con l'E.C.A. di quelle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e delle altre opere esistenti nel comune che avevano lo stesso fine (art. 7). In virtù di questa legge anche la Congregazione Pia Unione SS.

Annunziata di Venafro , trasformata in IPAB con regio decreto n. 2433 del 22/11/1937 (vedi appendice), fu assorbita dall'Ente Comunale Assistenza. Diverso destino ebbe l'Ospedale SS. Rosario in quanto la legge n. 847/1937 stabilì che le istituzioni con fini diversi dalla assistenza generica, immediata e temporanea, quali ospedali, ricoveri di vecchi ed inabili, orfanotrofi, già amministrate dalla congregazione di carità, restavano invece sottratti alla fusione, e se ne prevedeva il decentramento con amministrazione autonoma. Con la fusione nell'E.C.A., e diversamente dal concentramento previsto per le congreghe di carità, le istituzioni perdevano la personalità giuridica, estinguendosi, ed il loro patrimonio, senza alcuna distinzione, diveniva il patrimonio del nuovo ente. Questo patrimonio unico s'incrementava con somme che annualmente erano assegnate sul provento dell'addizionale istituito con r. d. l. 30 dicembre 1936 n. 2171, e con le elargizioni degli enti pubblici e di privati (CARUSO, Gli Archivi degli Enti.... cit., p. 25).

Gli E.C.A., anche l'E.C.A. di Venafro, erano amministrati da un comitato presieduto dal podestà e di cui facevano parte un rappresentante del Fascio di combattimento, designato dal segretario del Fascio, la segretaria del Fascio femminile, rappresentanti delle associazioni sindacali in numero da 4 a 8 a seconda della popolazione del comune, nominati dal prefetto su proposta delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, che appartenessero al comune per esercizio di attività produttiva e che duravano in carica quattro anni, potendo anche essere confermati (art. 2).

#### REPUBBLICA ITALIANA: ASSISTENZA e BENEFICENZA

I comitati degli E.C.A. ebbero altra composizione dopo la fine del regime fascista: In virtù del decreto luogotenenziale del 14 aprile 1944, n. 125, i membri venivano eletti dalla Giunta municipale [poi dal Consiglio comunale, D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1 e l. 9 giugno 1947, n. 530] e il comitato, nella sua prima riunione, eleggeva il presidente. Tale libera elezione veniva approvata dal prefetto; dal 1947 (L. 9 giugno 1947, n. 530) anche sulla nomina dei membri dell'ECA il prefetto non esercitava più il controllo di merito ma solo di legittimità. Oltre a mantenere attività simili alle Congregazioni di Carità, nel corso degli anni, furono demandate agli ECA altre forme di assistenza, ad esempio nel secondo dopoguerra: l'assistenza post bellica (1945-1963), il soccorso invernale (1954-1963), l'assistenza agli invalidi civili ciechi (1966-1975). Nell'Italia repubblicana degli anni Quaranta e Cinquanta, l'aumento delle funzioni e delle attività che coinvolse gli ECA, dovuto alle difficili condizioni socio-economiche di buona parte della popolazione, contribuì a rendere la vita degli ECA particolarmente difficile soprattutto sul piano finanziario e le diverse formazioni politiche cominciarono ad avvertire l'esigenza di una radicale riforma e promossero alcune importanti iniziative di carattere legislativo. Non è possibile negare il ruolo importante che gli ECA ricoprirono grazie alla loro caratteristica primaria, ovvero quella di essere enti locali, distribuiti in modo capillare in ogni Comune e di essere, quindi, conoscitori del territorio di competenza e più vicini alle esigenze delle persone. Tra l'altro a Venafro l'E.C.A. per continuità rispetto alla soppressa Congrega di Carità amministrava l'ospedale SS. Rosario mentre l'assistenza sanitaria in generale era affidata alle cosiddette "mutue", associazioni di professionisti ( e diverse per ogni professione) che in cambio di una retta periodica garantivano il sostegno economico, nel caso di infermità, al lavoratore o alla sua famiglia.

Agli inizi degli Anni Sessanta si avvertì l'esigenza di una riforma degli Enti Assistenziali Comunali, cosicché dopo dibattiti e trattative si giunse a legiferare sulla complessa materia. Ai sensi dell'art.25 del D.P.R. n. 616 /77 e della legge regionale del Molise n. 17/78 gli Enti Comunali di assistenza vennero soppressi e le loro funzioni, competenze, personale e beni vennero trasferite al Comune in cui l'ente stesso aveva sede, quindi al Comune di Venafro.

Ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 25 D.P.R. n.616/24 luglio 1977:

*«5. Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai Comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979.*

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI (Associazione nazionale dei comuni d'Italia), tre dell'ANEA (Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza), un rappresentante dell'UNEBA (Unione nazionale enti di beneficenza e assistenza), avente il compito di determinare, entro 1 anno dalla nomina, l'elenco delle IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) che sono da escludere dal trasferimento ai Comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

7. L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia stata approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane dei beni trasferiti alle Regioni a norma dei successivi articoli 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni delle IPAB, di cui ai commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.

8. Le attribuzioni degli Enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi Comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le Regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai Comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.

9. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai Comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli ECA (Enti comunali di assistenza) e delle IPAB, di cui al presente articolo, conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale».

Dunque l'ospedale di Venafro cessò di essere amministrato dall'E.C.A. ormai disciolto e rientrò nel grande processo di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale iniziato con la Legge 13 marzo 1958, n. 296 (in G.U.R.I., 14 aprile 1958, n. 90), istitutiva del Ministero della sanità. Infatti dal 1968 con la legge 132, gli ospedali che fino ad allora facevano capo nella maggioranza dei casi ad enti di assistenza e beneficenza, subirono un processo di profonda trasformazione e vennero riconosciuti come enti ospedalieri con la legge n.833/78. Questa situazione è rimasta pressoché immutata fino agli anni '80 quando ha avuto inizio un progressivo processo di depubblicizzazione che sintetizziamo nelle sue tappe principali. In primo luogo, lo Stato ha sottratto alla disciplina pubblica le istituzioni sorte, per iniziativa di soggetti privati, al fine di prestare assistenza ospedaliera, determinando, così, la separazione tra le attività sanitarie e quelle assistenziali. Successivamente al trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative relative alle IPAB a carattere nazionale e interregionale, una pronuncia della Corte Costituzionale ha consentito di procedere all'accertamento della natura privata anche per le IPAB a carattere regionale e infra regionale. L'ospedale di Venafro, nato come OPERA PIA ed amministrato dalla Congrega di Carità fino al 1937 e dall'E.C.A fino al 1977, divenne Ospedale Civile SS. Rosario rientrando nella normativa nazionale e regionale: dopo il 1978 fu istituito il Servizio Sanitario Nazionale con l'abolizione delle casse Mutue e l'istituzione delle Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere. A partire dal 2001 le Regioni assunsero maggiori competenze in campo sanitario. La storia comune dell'Ospedale SS. Rosario di Venafro e della Pia Unione SS. Annunziata terminò definitivamente e ciascuno dei due enti cominciò a vivere di vita propria. L'intervento della Legge regionale del Molise n.17 del 27 luglio 1978 che dettava norme "sullo scioglimento degli Enti comunali di assistenza e sul passaggio delle attribuzioni degli stessi ai Comuni, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616" imponeva la riconversione dell'IPAB SS. Annunziata o in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, tramite l'istituto di una Fondazione, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori. L'ex IPAB "Pia Unione SS. Annunziata di Venafro" poteva essere ricondotta nel novero

delle persone giuridiche di diritto privato, così identificate in quanto rientranti nella fattispecie disciplinata dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990, contenente la direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra regionale. Infatti, rispondeva ai criteri indicati nel decreto presidenza dei ministri che stabilì tre diverse categorie di enti dei quali doveva essere riconosciuto il carattere di istituzione privata, segnatamente:

- 1 - gli enti a struttura associativa;
- 2 - quelli promossi ed amministrati da privati;
- 3 - gli enti di ispirazione religiosa.

Elementi favorevoli alla costituzione della Fondazione “Pia Unione SS. Annunziata di Venafro” sono: a) l’ente è stato costituito con un atto di donazione privata; b) la gestione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione di nomina amministrativa ;c) nessun membro del consiglio di amministrazione è di nomina o estrazione pubblica; d) l’istituzione provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio.

Le Fondazioni sono istituzioni di carattere privato senza finalità di lucro con un proprio reddito che deve necessariamente derivare da un patrimonio assegnato loro al momento della costituzione da parte di un fondatore (un privato, più persone congiuntamente o una persona giuridica) tramite un atto pubblico o una disposizione testamentaria. Dal momento che lo Stato aveva sottratto alla disciplina pubblica le istituzioni sorte, per iniziativa di soggetti privati, per l’assistenza ospedaliera determinando, così, la separazione tra le attività sanitarie e quelle assistenziali, una pronuncia della Corte Costituzionale ha consentito di procedere all’accertamento della natura privata anche per le IPAB a carattere regionale e infraregionale. Già nel 1990 l’emanazione di un regolamento statale consentiva alle Regioni di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni per le quali veniva accertato il carattere di associazione promossa ed amministrata da privati o di ispirazione religiosa. La legislazione statale degli anni più recenti , a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni relative ai soggetti che operano nel campo dei servizi sociali operato con le “Leggi Bassanini”, ha previsto l’obbligo, per le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali, di trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), salvo che abbiano le caratteristiche per essere depubblicizzate e autorizzate alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato: la riforma costituzionale del 2001 ha attribuito alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza e beneficenza. La Regione Molise con la legge regionale del 10 agosto 2007, n. 23 ha dettato la “Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise”. In virtù della legge regionale n. 23 la Pia Unione SS. Annunziata di Venafro è stata eretta a Fondazione di diritto privato Pia Unione "SS. Annunziata" il cui statuto è stato approvato con deliberazione n. 29 del 14 maggio 2007, modificato una prima volta con deliberazione n. 55 del 14 novembre 2007 ed una seconda volta con deliberazione n. 38 del 21 novembre 2009.

## APPENDICE

### 1.1) STATUTO ORGANICO DELLA CONGREGA DI CARITÀ di Venafro, Tipografia A. Auletta, Venafro 1914.

“Vittorio Emanuele III ,per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia.

Veduti gli Statuti Organici della Congregazione di Carità di Venafro e dell’annesso Ospedale Civile presentati per la nostra approvazione;

Vedute le relative deliberazioni di detta Congregazione, del Consiglio comunale del luogo e della Giunta Provinciale Amministrativa di Campobasso;

Udito il parere del Consiglio di Stato del quale si adottano i motivi che qui si intendono integralmente riportati;

Sulla proposta del nostro ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno

### **Abbiamo decretato e decretiamo**

Sono approvati gli Statuti organici della Congrega di Carità e dell'Ospedale Civile di Venafro in data 5 Dicembre 1900 rispettivamente composti di 28 e di 22 articoli. Detti Statuti saranno muniti di visto e sottoscritti d'ordine nostro dal Ministro proponente che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore il 9 Novembre 1902

Firmato: Vittorio Emanuele , controfirmato Giolitti;  
per copia conforme il Direttore capo Divisione Bonino.

#### 1.2) DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA CONGREGA DI CARITÀ DI VENA FRO 26 DICEMBRE 1900

Cap. I: costituzione, scopo ,mezzi

- Art.1. La Congregazione di Carità del Comune di Venafro, costituita in virtù dell'art. 26 della legge 3 Agosto 1862, è regolata dalla legge 17 Luglio 1890 n.6972 Serie III sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Essa rappresenta la beneficenza pubblica in genere, che non abbia rappresentanza speciale.
- Art.2. Essa ha per iscopo:1°.di amministrare gl'istituti e quei beni che le vengono confidati; e di usarne le rendite, nonché le oblazioni, secondo le norme volute dalle leggi, dagli Statuti, dalle tavole di fondazione dalla volontà dei pii benefattori,2°.di curare in genere gl'interessi dei poveri e di assumerne la rappresentanza legale sia amministrativamente che giuridicamente;3°. di compiere ai sensi della legge quegli atti di beneficenza che le condizioni locali richieggiono, e segnatamente promuovere i provvedimenti d'assistenza e tutela ai derelitti che ne siano privi, tanto in linea amministrativa che giudiziaria, assumendone temporaneamente la cura nei casi di urgenza.
- Art.3. OMISSIS
- Art.4. La Congrega di Carità amministra e dirige, dispiegando la sua azione benefattrice, i seguenti Pii Sodalizi, che trovansi in essa concentrati fin dal principio del secolo [XX° dal 1° gennaio 1900], cioè: a) Ospedale sotto il nome di SS. Rosario con beni urbani, rurali e capitali, nonché con certificati di rendita consolidati, fra i quali maggiore è quello donato da S.M. Umberto I° della rendita di £ 1.000, il quale ente spende annualmente per l'ospedale a titolo di beneficenza, £ 3.000 e per culto necessario ed indispensabile £ 450,00. L'ospedale è fornito di speciale Statuto Organico ;
- b) SS.mo Viatico o Corpo di Cristo con rendite della istessa natura. Questo Pio Sodalizio ha per iscopo il mantenimento della chiesa di Cristo, nonché il culto specialmente nella settimana santa, e contribuisce ai santi fini della Congrega di Carità. Le sue rendite sono erogate per beneficenza e per culto nel seguente modo: 1) concorso annuo all'ospedale £ 2.000, 2) Sussidi abitativi per indigenza, per inabilità al lavoro e cura a domicilio £ 600,00, 3) culto necessario ed indispensabile £ 830,00;c) Pia eredità De Bellis, istituzione che eroga le sue rendite annualmente per beneficenza e per culto:1) concorso annuo all'ospedale civile £ 1280,00; 2) sussidi caritativi per indigenza, inabilità al lavoro e cura a domicilio e maritaggio alle fanciulle povere ed orfane £ 325,09; 3) culto necessario ed indispensabile secondo i legati del pio disponente £ 260,00; d) riceve annualmente ,per conto dell'Ospedale, da altri Pii Sodalizi esistenti in Venafro ed oggi formanti l'Unione Pia SS. Annunziata, un sussidio annuo per antica consuetudine ed obbligo fin dal secolo XV° di £ 350,00, per i quali Enti si

mantengono distinti i patrimoni come rilevasi dai bilanci e dagli inventarii, e si provvede agli obblighi speciali in conformità delle leggi ed ai sensi della volontà dei pii benefattori.  
Artt. 55,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,OMISSIS

Venafro 26 dicembre 1900

Il Segretario Notaio A. Durante;  
Visto:il Presidente Cav. G.Nola;  
Ministero dell'interno (firmato d'ordine di S.M.) il Ministro Giolitti;  
per copia conforme :il Direttore Capo Divisione Bonino.

2) (Allegato ) (parte 84) - Gazzetta Ufficiale n. 107 del 12 maggio 1938.

DICHIARAZIONE DI ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DELL'OPERA PIA UNIONE DELLA SS.MA ANNUNZIATA, IN VENAFRO (CAMPOBASSO)  
Elenco: 39380

Tipo Atto: REGIO DECRETO, G.U. Elenco: 39379;Numero: 2433; Data: 22/11/1937;

Titolo: DICHIARAZIONE DI ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DELL'OPERA PIA UNIONE DELLA SS.MA ANNUNZIATA, IN VENAFRO (CAMPOBASSO)

3) NOTA RELATIVA ALLA STORIA DELL'OSPEDALE SS. ROSARIO.

Il presidio sanitario venafrano, assorbì nel 1672 altri tre piccoli luoghi di cura esistenti in città e gestiti, come per il SS. Rosario, dalle Confraternite locali dell'Annunziata, di Sant'Antonio e di San Nicola. Nei primi anni dell'800, il SS. Rosario fu trasferito su iniziativa del suo benemerito amministratore Nicola Pilla da un luogo ritenuto poco idoneo all'ex Convento degli Alcantarini. Nel 1816 il Governo approvò lo Statuto-regolamento redatto da Nicola Pilla e portato a modello in tutto il regno di Napoli. L'Istituto ospedaliero aveva un patrimonio costituito dai beni della Confraternita del SS. Rosario aumentato da contributi di altri Pii Sodalizi. Fu gestito dalla Congregazione di Carità a cui apparteneva anche la Confraternita del SS. Rosario. Nel periodo precedente il primo conflitto mondiale l'ospedale di Venafro curava gratuitamente gli infermi poveri nati e residenti in città, a pagamento i meno bisognosi. Conteneva quaranta posti letto e disponeva di una cappella, di una sala anatomica e di un giardino. (Giuseppe Mammarella, Da vicino e da lontano, 2016).

4) LEGGE REGIONALE DEL MOLISE n.17 DEL 27 LUGLIO 1978

Titolo	Norme sullo scioglimento degli Enti comunali di assistenza e sul passaggio delle attribuzioni degli stessi ai Comuni, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Oggetto	Enti locali - Funzioni trasferite in materia di assistenza - Assunzione - Disciplina
BURM	n° 14 del 1° agosto 1978
Catalogazione	22.Organizzazione delle funzioni amministrative a livello regionale e locale

Art. 1

Le funzioni assistenziali degli enti comunali di assistenza e ogni altra attribuzione da essi esercitate sono trasferite a far data dal 1° luglio 1978 al Comune nel cui territorio ciascun ECA ha sede. Dalla suindicata data gli enti predetti e i rispettivi comitati di amministrazione sono sciolti.

## Art.2

Ai fini del trasferimento, ai sensi dell'art. 25, penultimo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dei beni e del personale dei disciolti enti comunali di assistenza, il Presidente di ciascuno degli enti stessi, nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede:

- a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale degli enti comunali di assistenza nonché all'identificazione dei beni patrimoniali di eventuali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate dagli enti medesimi;
- b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo l'appartenenza agli enti comunali di assistenza ovvero a ciascuna delle eventuali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate;
- c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche e mansioni, trattamento economico in atto, distinto tra personale dipendente dell'ente comunale di assistenza e personale dipendente dalle eventuali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il Presidente di ciascun ente comunale di assistenza provvede altresì, nel termine previsto al comma 1° del presente articolo, a trasmettere al Comune competente per territorio ed alla Giunta Regionale gli atti contenenti la comunicazione dettagliata degli elementi di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo.

4) TRASFORMAZIONE ex E.C.A. IPAB. *Trasformazione delle IPAB, D. Leg.vo n.207/4 Maggio 2001.*

Le IPAB, comprese quelle concentrate negli ex E.C.A. e da questi amministrate quelle riunite, raggruppate e/o consorziate, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con le modalità e i termini di cui all'articolo 4, sono tenute a trasformarsi in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori.

## 5) STRALCIO SENTENZA N. 466/90 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Dopo aver ricostruito in modo dettagliato l'evoluzione storico-normativo-giurisprudenziale delle (ex) IPAB nell'ordinamento italiano, l'ex IPAB "Pia Unione SS. Annunziata di Venafro" poteva essere ricondotta nel novero delle persone giuridiche di diritto privato, così identificate in quanto rientranti nella fattispecie disciplinata dal DPCM 16 febbraio 1990, contenente la direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale. Il decreto in argomento ha stabilito tre diverse categorie di enti dei quali deve essere riconosciuto il carattere di istituzione privata, segnatamente: 1) gli enti a struttura associativa; 2) quelli promossi ed amministrati da privati; 3) gli enti di ispirazione religiosa.

La Corte Costituzionale, a seguito di un ricorso per illegittimità costituzionale del DPCM in parola presentato da alcune Regioni, con la sentenza 466 del 16 ottobre 1990, ha ribadito, che la qualificazione come privata di un'istituzione comporta un'attività di mera verifica di una situazione già esistente, senza esercizio alcuno di discrezionalità, tanto da poter essere compiuta in sede giudiziale. Tale orientamento è stato successivamente consolidato nel ribadire che la natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza deve essere accertata in sede giudiziale, in concreto, indipendentemente dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite e facendo ricorso ai criteri indicati dal DPCM 16 febbraio 1990 (cfr. Cass. Civ. sez. un., 27 gennaio 2012, n. 1151 e 30 dicembre 2011, n. 30176). La sentenza della Corte Costituzionale permise al TAR di Milano di trarre la seguente conclusione: "Ciò significa che gli effetti della delibera di depubblicizzazione, adottata dalla Regione, così come normativamente predeterminati, conseguono infatti direttamente all'accertamento di una situazione esistente, senza che sul loro contenuto possa incidere la volontà dell'Autorità regionale. Ne consegue che la delibera predetta va qualificata come

atto di accertamento rispetto ad una posizione che va verificata nei suoi elementi obiettivi. Essa quindi non è attributiva di uno status, ma si limita ad accertarlo, previa verifica dell'effettiva (e preesistente) natura dell'ente interessato e con le conseguenze che la legge ricollega a tale accertamento (T.A.R. Milano sez. III, 13 aprile 1999, n. 1180).

Da tali presupposti giuridici e normativi scaturì la qualità di ente privatistico alla "Pia Unione SS Annunziata di Venafro", in quanto rientrava nella categoria degli enti privatistici "promossi ed amministrati da privati", configurata dall'art. 1 comma 5 del detto DPCM 16 febbraio 1990, vantando i seguenti requisiti:

- a) l'atto costitutivo o tavola di fondazione era stata posto in essere da privati;
- b) le disposizioni statutarie prescrivono la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
- c) il patrimonio risultava prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa.

6) LEGGE REGIONE MOLISE del 10 agosto 2007, n. 23

Titolo	Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise
Oggetto	Enti locali - Funzioni trasferite in materia di assistenza - Assunzione - Disciplina
GURI	3 <sup>a</sup> Serie Speciale - Regioni n.45 del 24 novembre 2007
BURM	n. 19 del 16 agosto 2007

IL CONSIGLIO REGIONALE  
Ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Promulga la seguente legge:

Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge, in conformità agli articoli 18, 38 e 118 della Costituzione e all'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di garantire una gestione dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi ispirata ai principi di efficienza ed efficacia, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, disciplina il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB, di seguito denominate "IPAB operanti sul territorio regionale in ambito sociale, socio-sanitario ed educativo attraverso la trasformazione delle stesse in Aziende di servizi alla persona (ASP), di seguito denominate "ASP" ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto dello spirito delle finalità espresse dalle tavole fondative e dagli statuti originari. Sono fatte salve le procedure e l'acquisizione di pareri della competente autorità ecclesiastica derivanti da Concordati e Intese fra lo Stato e le confessioni religiose.

Art. 2 - OMISSIS

Art. 3.- Trasformazione delle IPAB

1. Le IPAB sono tenute a trasformarsi, entro il 31 dicembre 2007, in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori e delle disposizioni del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. 2. Le IPAB che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro presentano istanza di trasformazione alla Giunta regionale, dandone contemporanea comunicazione al comune in cui l'ente ha sede legale. Entro trenta giorni dall'acquisizione della comunicazione, il comune deve esprimere motivato parere in merito alla privatizzazione anche in riferimento ai requisiti di cui all'art. 4, comma 2. Nel caso in cui il parere del comune sia contrario alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, la competente Direzione generale della Giunta regionale convoca un'apposita conferenza interistituzionale tra la Regione, il comune e l'IPAB interessata, per l'assunzione, entro

trenta giorni dalla convocazione, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione; la determinazione finale della conferenza è assunta con deliberazione della Giunta regionale.3. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

ARTT. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 OMISSIS

Campomarino, 10 agosto 2007 Firmato : Presidente Giunta Regione Molise IORIO

7) REGOLAMENTO REGIONALE DEL MOLISE PUBBLICATO SUL BUR DEL 15 SETTEMBRE 2008 N. 4

Titolo	Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2007, n. 23, recante: "Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise".
Oggetto	Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise - Disciplina regolamentare
BURM	n. 23 del 1° ottobre 2008
Catalogazione	04. Assistenza sociale, volontariato

Il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione n. 240 del 4 agosto 2008;

Il PRESIDENTE della REGIONE  
emana

il seguente regolamento:

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento contiene norme di attuazione della legge regionale 10 agosto 2007, n. 23, recante: "Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise" di seguito denominata legge.

Art. 2 (Istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro)

1. Gli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. che deliberano la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro trasmettono, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, copia della deliberazione e del nuovo statuto al Comune in cui l'ente ha sede legale, per l'espressione del parere di cui all'articolo 3, comma 2, della legge, e ne danno contestuale comunicazione alla competente Direzione generale della Giunta regionale allo scopo di consentire il tempestivo avvio della procedura di trasformazione.

2. Acquisito il parere del Comune ovvero decorso inutilmente il termine per l'espressione dello stesso, le II.PP.A.B. trasmettono l'istanza di trasformazione dell'istituzione in persona giuridica di diritto privato alla Direzione generale della Giunta regionale competente per materia ed al Comune in cui l'I.P.A.B. ha sede legale.

3. L'istanza di trasformazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale della deliberazione di trasformazione corredata da dichiarazione di avvenuta pubblicazione;
- b) copia delle tavole di fondazione ovvero degli atti istitutivi;
- c) copia conforme del nuovo statuto e del relativo provvedimento di approvazione;
- d) relazione sulle attività dell'ente;

- e) inventario del patrimonio immobiliare;
- f) inventario del patrimonio mobiliare;
- g) inventario dei beni di interesse storico-artistico;
- h) certificazione bancaria relativa alla situazione di cassa ed ai titoli di proprietà dell'ente datata non anteriormente al sessantesimo giorno precedente alla presentazione dell'istanza;
- i) parere del Comune del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale ovvero dichiarazione di infruttuosa scadenza del termine per l'espressione del parere.

Le perizie e gli inventari, unitamente alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente, devono essere approvati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituzione. La perizia relativa agli immobili di proprietà dell'I.P.A.B. deve essere asseverata e può essere redatta anche da un tecnico comunale.

**8) FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO PIA UNIONE "SS. ANNUNZIATA" VIA LEOPOLDO PILLA n. 7/A - VENAFRO**

## S T A T U T O

TITOLO PRIMO (Normativa Generale)

CAPO I (Principi e programma)

Art.1 (denominazione - origine)

1) L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza operante nell'ambito del comune di Venafro, così configurata ai sensi della legge 17/07/1890 n. 6972 e successive modificazioni e integrazioni, tale riconosciuta con R.D. 22.11.1937 n. 2433, denominata Pia Unione "SS. Annunziata" dal R.D. del 2.4.1896 determinante il raggruppamento delle confraternite locali "Ave Gratia Plena (SS. Maria)", "S. Nicola da Tolentino", "San Sebastiano martire", "S. Antonio da Padova", si costituisce, avendone i requisiti, in Fondazione di diritto privato, con atto deliberativo n. 29 del 14 giugno 2007. 2) La Fondazione conserva la denominazione "Pia Unione SS. Annunziata di Venafro"

OMISSIS

Approvato con deliberazione n. 29 del 14.06.2007

Modificato con deliberazione n. 55 del 14.11.2007

Modificato con deliberazione n. 38 del 21.11.2009